

16 gennaio 2024

CIRCOLARE N. 2/2024

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96
art. 2, comma 100, lettera a)**

**Adozione del nuovo Regolamento (UE) 2023/ n. 2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»**

Si comunica che, a partire dal 1° gennaio 2024, ai fini della concessione della garanzia del Fondo ai sensi degli aiuti de minimis, trovano applicazione i limiti e le condizioni previste dal nuovo Regolamento 2831/2023.

Di seguito una sintesi delle principali novità:

- Incremento del massimale degli aiuti concessi a 300.000 euro per impresa unica nell'arco degli ultimi 3 anni;
- Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini della verifica del predetto massimale è calcolato su base mobile: pertanto, si tiene conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti alla data di concessione del nuovo aiuto;
- Applicazione del sopramenzionato Regolamento anche alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Abolizione delle condizioni specifiche previste dal precedente Regolamento 1407/2013 per le imprese di autotrasporto. Pertanto, per tali imprese, è possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi del nuovo Regolamento de minimis anche per

INVITALIA

MEDIOCREDITO
CENTRALE

operazioni finalizzate all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto. Per quanto concerne il massimale degli aiuti concessi, trova applicazione il tetto di 300.000 euro per impresa unica.

La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Mediocredito Centrale
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia